

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA STUDENTESCA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e composizione.

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Ateneo, disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Consulta Studentesca dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”, di seguito indicata come “Consulta”.
2. La Consulta promuove la partecipazione della popolazione studentesca alla vita universitaria ed è organo consultivo degli Organi Accademici in materia di: a) Attività e servizi alla popolazione studentesca; b) Diritto allo studio; c) Iniziative culturali e formative; d) Attività sportive e del tempo libero.
3. La Consulta è composta da: a) Tutte le persone elette negli organismi rappresentativi dell’Ateneo.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 2 – Funzioni della persona Coordinatrice.

1. La Consulta è coordinata dalla persona più giovane per età anagrafica.
2. La persona Coordinatrice: a) rappresenta la Consulta; b) convoca e presiede le sedute; c) coordina le attività della Consulta; d) garantisce il rispetto del presente Regolamento, del calendario dei lavori, dei limiti temporali di intervento previsti; e) redige i verbali delle sedute o delega tale compito, cura la conservazione della documentazione e gestisce le comunicazioni con il supporto di altri membri se necessario.

Art. 3 – Convocazioni e ordine del giorno.

1. La Consulta è convocata dalla persona Coordinatrice. La convocazione è effettuata, con modalità telematiche, in via ordinaria, almeno cinque giorni di calendario prima della data della seduta. In caso di necessità urgenti, è possibile procedere con una convocazione straordinaria con un preavviso minimo di 48 ore, corredata da una motivazione scritta che ne giustifichi l’urgenza.
2. La convocazione deve contenere: a) Data, ora e modalità di svolgimento della seduta; b) Ordine del giorno; c) Eventuale documentazione necessaria alla discussione.
3. La richiesta di convocazione può essere avanzata da almeno un terzo dei componenti della Consulta con adeguata motivazione.

Art. 4 - Quorum e votazioni.

1. Le sedute della Consulta sono valide solo con la presenza effettiva di almeno 2/3 dei membri in carica.
2. Le votazioni avvengono in modo palese, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari, prevale il voto espresso dalla persona Coordinatrice.
3. Le votazioni sono assunte a maggioranza semplice dei componenti della Consulta presenti.

Art. 5 - Verbali delle sedute.

1. Per ogni seduta viene redatto un verbale contenente: a) Data, ora e modalità di svolgimento; b) Elenco delle persone presenti, delle assenti giustificate e delle assenti; c) Ordine del giorno; d) Sintesi delle discussioni e delle votazioni assunte; e) Risultato delle votazioni.
2. Il verbale viene redatto e firmato dalla persona Coordinatrice della Consulta. Qualora la redazione sia stata delegata, viene firmato anche dalla persona verbalizzante.
3. La Consulta prende atto del verbale nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine il verbale viene messo a disposizione dei componenti con modalità tali da garantirne ampia accessibilità, almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.

Art. 6 - Assenze e decadenza.

1. La partecipazione alle sedute è obbligatoria, in caso di assenza la stessa va giustificata alla persona Coordinatrice.
2. In caso di decadenza o dimissioni, si procede alla sostituzione secondo l'ordine delle persone non elette.

Art. 7 - Partecipazioni straordinarie.

1. La Consulta può consentire, in relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno, l'intervento alla seduta di persone estranee alla Consulta stessa, la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori. Tale partecipazione può verificarsi solo previa autorizzazione della persona Coordinatrice, che valuta la pertinenza e l'opportunità dell'intervento.

TITOLO III - FASI DELLA SEDUTA

Art. 8 - Svolgimento della seduta.

1. Constatata la regolarità della convocazione e dell'adunanza, la seduta viene aperta dalla persona Coordinatrice con le comunicazioni che ritiene opportuno portare a conoscenza della Consulta. Sulle comunicazioni non si svolge alcuna discussione, ma sono ammesse solo richieste di chiarimenti.

2. La persona Coordinatrice presenta gli argomenti di discussione sviluppando tutti i punti all'ordine del giorno della convocazione e, insieme ad altri incaricati, risponde alle domande dei presenti. Dopo la presentazione della persona Coordinatrice o relatrice, i presenti possono intervenire secondo l'ordine di prenotazione; si può intervenire una seconda volta solo dopo che tutti hanno parlato una prima volta.
3. La persona Coordinatrice, ai fini dell'ordinato svolgimento della seduta, ha facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, provenienti dalla medesima persona presente, ove le ritenga meramente dilatorie.
4. Esauriti gli interventi, la persona Coordinatrice dichiara chiusa la seduta.

TITOLO IV - DURATA E DECADENZA

Art. 9 – Durata e decadenza.

1. Il mandato degli eletti ha durata biennale, decorre dalla data di emanazione del decreto di nomina ed è rinnovabile una volta sola.
2. Il mandato degli eletti cessa con la nomina degli eletti nelle votazioni successive oppure con la perdita dello status di studente, che avviene nel giorno della propria proclamazione in seduta di Laurea.
3. L'assenza ingiustificata a più di due riunioni consecutive dell'Organo comporta la perdita del diritto di partecipazione allo stesso.
4. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di eleggibilità di uno dei candidati proclamato eletto o di perdita della qualità di studente dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum" per trasferimento, per rinuncia o altro motivo, la posizione resterà vacante fino all'indizione id nuove elezioni studentesche.
5. La Consulta decade con la pubblicazione del Decreto del Rettore di nomina dei nuovi eletti.

TITOLO V - RAPPORTI CON GLI ORGANI DI ATENEO

Art. 10 – Funzioni consultive.

1. La persona Coordinatrice della Consulta può essere audita dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione per specifiche tematiche relative a: a) Diritto allo studio; b) Servizi alla popolazione studentesca; c) Altre questioni di interesse per la comunità studentesca.
2. La Consulta può formulare proposte e pareri agli Organi Accademici su materie di proprio interesse.
3. Gli Organi di Ateneo sono invitati a fornire una risposta scritta alle proposte ricevute entro termini ragionevoli.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Modifiche al regolamento.

1. La richiesta di modifica del presente regolamento può essere avanzata: a) Dalla persona Coordinatrice; b) Da almeno un terzo dei componenti della Consulta.
2. Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto e inserite all'ordine del giorno.

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti dell'Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente e ai regolamenti di Ateneo.